Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 62

(FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI DELLA SPESASANITARIA DI PARTE CORRENTE)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4371 RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 1 - 1.1.157.2.08.08. -

FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AGLI ENTI CHE ESERCITANO, NELLA REGIONE, LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI

L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 34 , COMMA 3 , L. 23.12.1994 N. 724 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 - AUT. FIN. : ART. 11 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	11.361.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	11.361.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4380 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08) - 1.1.157.2.08.08. -

FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AGLI ENTI CHE ESERCITANO NELLA REGIONE LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LA COPERTURA

DELLA MAGGIOR SPESA SANITARIA SOSTENUTA NELL' ANNO 1990 - FONDI REGIONALI

ART. 9 DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	4.324.571.500
1997	--
1998	--
TOTALE	4.324.571.500